



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori GHEDINI, LUMIA, ADAMO, ANDRIA, BERTUZZI, BLAZINA, CARLONI, DE SENA, DEL VECCHIO, DELLA SETA, FIORONI, INCOSTANTE, LEGNINI, MAZZUCONI, PASSONI, PEGORER, SBARBATI, SERRA, SOLIANI, VITA, VITALI e FERRANTE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 2008**

Istituzione del Fondo di garanzia e ricostituzione per gli assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle mafie, operanti nel settore agricolo

ONOREVOLI SENATORI. - Il Fondo proposto rappresenta una misura di assoluto rilievo, ai fini di garantire un efficace sostegno, anche di natura economica, ai soggetti assegnatari di beni confiscati alle mafie, i quali in diverse regioni, a partire dalla Sicilia, realizzano quella destinazione sociale dei beni appartenenti alle organizzazioni criminali, delineata dalla legge 7 marzo 1996, n. 109, quale forma di risarcimento della collettività e, ad un tempo, di contrasto alle mafie.

Si ritiene, infatti, che così come la lotta alle mafie di oggi passa largamente attraverso le misure di controllo degli illeciti economici e societari, massimo veicolo di riciclaggio e di allargamento degli ambiti di controllo dell'economia mafiosa, anche gli interventi di riacquisizione di interi territori e comunità alla legalità passino e debbano passare attraverso lo sviluppo dell'economia legale, la produzione di ricchezza e di valore in senso diffuso, a partire proprio dai pezzi di territorio, di economia sottratti dalla criminalità alla legalità, alla società, allo Stato.

L'azione delle imprese che sviluppano la propria attività economica e sociale a partire dai patrimoni confiscati sconta oggi un limite rilevante: come noto, i beni confiscati costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato o dei comuni; perciò non possono essere utilizzati per costituire garanzia sugli affidamenti bancari necessari allo sviluppo degli investimenti delle nuove imprese.

Il Fondo di cui si tratta garantisce il totale degli investimenti effettuati dai soggetti assegnatari, consentendo l'agibilità della gestione imprenditoriale dei beni affidati e può coprire anche il reintegro degli stessi in caso di distruzioni dolose.

Tale finalità definisce anche la natura non ordinaria del Fondo, che conseguentemente

sfugge alle regole della concorrenza previste dal Trattato che istituisce la Comunità europea, per ricadere nella logica dell'ordine pubblico e della prevenzione orientata alla creazione di un mercato libero da condizionamenti criminali. L'intenzione della presente legge è quella di rafforzare l'efficacia della legge n. 109 del 1996, tendente ad ottenere una ricostituzione del tessuto produttivo e della legalità economica e sociale avvalendosi di risorse umane ed imprenditoriali offerte dai territori maggiormente colpiti dalla criminalità organizzata, valorizzando in questo modo l'azione repressiva dello Stato e garantendo allo Stato medesimo la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio.

L'estensione ad altri soggetti, pubblici e privati, della possibilità di contribuire alla dotazione ed al funzionamento del Fondo è tesa ad assicurare condivisione istituzionale e sociale, attraverso il contributo di tutti i soggetti economici che possono concorrere agli scopi descritti.

Il Fondo tende anche ad ovviare alle gravi conseguenze delle azioni di danneggiamento spesso poste in essere dalla criminalità mafiosa in danno dei soggetti ai quali sono stati assegnati i beni confiscati. Le relative previsioni della presente legge tendono a costituire, attraverso un immediato e totale risarcimento dai danni subiti a causa di tali azioni illegali, un forte dissuasore ai danneggiamenti stessi, vanificandone gli effetti negativi e incoraggiando l'attività dei soggetti assegnatari. La legge prevede, rispetto a questa specifica finalità, un contributo annuale di reintegro della dotazione del Fondo: esso risponde alla necessità di sottolineare la volontà delle imprese beneficiarie di essere comunque protagonisti attivi, mossi dall'obiet-

tivo di sviluppare il mercato e il lavoro legalmente e profittevolmente.

Da ultimo, l'articolo 6 della proposta prevede la possibilità di perseguire l'attività del Fondo mediante la collaborazione con consorzi fidi, che avvino specifiche sezioni operative con finalità e modalità operative del

tutto identiche a quelle previste per il Fondo. Conseguentemente si prevede il trasferimento ad essi di parte della dotazione patrimoniale necessaria a svolgere i compiti del Fondo stesso. L'accesso alle garanzie mediante l'intervento dei consorzi fidi sarà alternativo alla fruizione diretta del Fondo.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo di garanzia in favore dei soggetti privati assegnatari di beni immobili o aziendali confiscati alle organizzazioni criminali, ai sensi dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, i quali operino nel settore agricolo, di seguito denominato «Fondo».

2. Il Fondo è finalizzato a fornire garanzie nell'interesse dei soggetti di cui al comma 1, per la realizzazione di investimenti produttivi sui beni loro assegnati in seguito a provvedimenti di confisca, nonché a risarcire gli stessi assegnatari dei danni arrecati ai beni immobili o aziendali, alle colture ovvero agli animali di pertinenza dei medesimi beni, in seguito a fatti illeciti da chiunque commessi.

3. Le finalità di cui al comma 2 sono perseguite attraverso le distinte sezioni del Fondo previste dagli articoli 2 e 3.

4. Il Fondo opera per la durata di cinquanta anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità definite, con proprio regolamento, dall'organo di gestione previsto dall'articolo 5, conformemente ai criteri stabiliti dalla presente legge e dal decreto di cui all'articolo 7.

### Art. 2.

1. La sezione garanzia del Fondo rilascia garanzie ad integrale copertura del costo di ricostruzione degli investimenti realizzati dai soggetti affidatari dei beni confiscati. Sono ammissibili alla garanzia gli investi-

menti finalizzati alla realizzazione di migliorie dei beni stessi ovvero alla realizzazione di impianti produttivi accessori o strumentali all'utilizzo aziendale dei beni stessi.

2. Le garanzie possono essere prestate direttamente dal Fondo ovvero attraverso i consorzi fidi di cui all'articolo 6.

### Art. 3.

1. La sezione ricostituzione del Fondo eroga indennizzi in misura pari al 100 per cento dei danni di cui al comma 2 dell'articolo 1.

2. Gli indennizzi di cui al comma 1 comprendono la perdita subita e il mancato guadagno, al netto della quota eventualmente coperta da assicurazione, e non possono essere erogati in misura superiore ad euro 2.000.000.

3. Ai fini dell'erogazione degli indennizzi di cui al comma 1, l'assegnatario danneggiato presenta, attraverso il proprio rappresentante legale, apposita istanza corredata da copia autentica della denuncia o della querela presentata all'autorità giudiziaria, in ordine agli illeciti subiti. L'istanza contiene altresì la valutazione del danno patrimoniale subito, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto assegnatario, nei modi previsti dall'articolo 2699 del codice civile, con l'indicazione distinta dei danni arrecati ai beni di proprietà pubblica e, rispettivamente, a quelli di proprietà dell'assegnatario o di terzi, di cui l'assegnatario medesimo abbia la disponibilità.

4. Entro un mese dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 3, è disposta l'erogazione dell'indennizzo ovvero, qualora non sussistano i presupposti previsti dai commi 2 e 3, è comunicata al proponente la decisione di rigetto dell'istanza.

5. L'indennizzo concesso non concorre alla formazione del reddito imponibile.

6. I soggetti che intendano usufruire degli indennizzi di cui al presente articolo, sono

tenuti a versare al Fondo un contributo annuale, pari allo 0,01 per cento dell'importo richiesto a titolo indennitario.

#### Art. 4.

1. A ciascuna delle sezioni del Fondo possono essere devoluti contributi volontari da parte di enti pubblici e privati, ivi compresi i Fondi mutualistici per la promozione cooperativa di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni.

2. I contributi di cui al comma 1 si intendono effettuati in conto capitale e potranno essere restituiti agli enti erogatori soltanto alla scadenza del Fondo, in misura proporzionale alla consistenza dello stesso alla data di scioglimento.

3. Gli enti erogatori possono vincolare i rispettivi contributi al perseguimento, da parte del Fondo, di specifiche finalità ricomprese nella sua sfera di competenza

#### Art. 5.

1. La gestione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione formato da tre rappresentanti rispettivamente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze; da quattro membri nominati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su indicazione delle cooperative sociali di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché da tre membri, nominati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su indicazione degli enti pubblici e privati che abbiano devoluto al Fondo contributi volontari ai sensi dell'articolo 4.

2. Ai membri del Comitato di cui al comma 1 non spetta alcun compenso per le attività di gestione del Fondo.

## Art. 6.

1. I confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, operanti a livello regionale, iscritti all'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, possono costituire speciali fondi, separati dai fondi rischi ordinari e destinati alle finalità di cui all'articolo 2.

2. Ai confidi di cui al comma 1 possono essere attribuite risorse patrimoniali, nelle forme previste dai rispettivi statuti, a valere sulla dotazione prevista dalla presente legge.

3. L'ammontare delle risorse del Fondo attribuite ai confidi di cui al comma 1, le relative modalità di utilizzo, l'individuazione dei beneficiari e le regole di rendicontazione, sono stabilite dal Comitato di gestione del Fondo in conformità con quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 7.

## Art. 7.

1. La prima dotazione corrisposta al Fondo è pari a euro 5.000.000.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le cooperative sociali di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto recante le modalità di funzionamento del Fondo.

## Art. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 1, valutato in euro

5.000.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.